

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 06/03/2025

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote del proprio trattamento pensionistico, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali, per il complessivo importo di € 1.534,25, calcolato secondo il criterio proporzionale; in via subordinata, domandava il rimborso *pro quota* degli oneri *up front* in applicazione del diverso importo calcolato in base alla curva degli interessi. Chiedeva, inoltre, la ripetizione delle quote eventualmente versate in seguito all'anticipata estinzione. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto reiterava – a fini meramente conciliativi – l'offerta di restituzione dell'importo di € 832,77 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo, ma non accolta dal cliente.

Rilevava che nel contratto fossero riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso, tra cui le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione; con



particolare riferimento a queste ultime sottolineava che l'*acciens* effettivo delle somme corrisposte dal ricorrente fosse l'agente intervenuto per la stipula del contratto, al quale aveva versato l'intera voce, eccependo di conseguenza la propria carenza di legittimazione passiva.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e – in via subordinata – l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva circa la domanda di rimborso degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quelli di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuzioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".



- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Detto orientamento appare comunque conforme all’assetto normativo riveniente dall’ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio – rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione delle commissioni di intermediazione, trattandosi in ogni caso di costi del credito, in quanto tali soggetti a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b. (cfr. Coll. Milano, dec. n. 12467/2023); rilevata la natura *up front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione – accerta il diritto del ricorrente alla ripetizione degli oneri economici connessi al finanziamento, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

Dati di riferimento del prestito								
Importo del prestito	€ 11.404,49		Tasso di interesse annuale					
Durata del prestito in anni	5		Importo rata					
Numero di pagamenti all’anno	12		Quota di rimborso pro rata temporis					
Data di inizio del prestito	01/06/2020		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi					
rate pagate	3	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati
Oneri sostenuti								Residuo
Spese di istruttoria				916,00	Upfront	90,91%	832,76	832,76
Spese di intermediazione				699,00	Upfront	90,91%	635,48	635,48
Totale				1.615,00				1.468,24

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute (da arrotondare ad € 1.468,00) vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di ripetizione dei ratei considerati insoluti, in assenza della prova documentale attestante l’avvenuta corresponsione degli stessi da parte dell’ente datoriale; alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.468,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA